

FONDAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTO

"Prof. Ernesto Sgarbi"

STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita la **"FONDAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'INFARTO "Prof. Ernesto Sgarbi"** - senza fini di lucro - con sede legale, amministrativa e operativa nel Comune di Pesaro, nel presente Statuto denominata semplicemente **"Fondazione"**.

La Fondazione prosegue l'opera già svolta dall'Associazione per la lotta contro l'infarto – ONLUS – Pesaro, che ha ottenuto anche il riconoscimento della Personalità giuridica con D.M. della Sanità del 21 luglio 1993.

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica con Decreto della Regione Marche N° 50/AFG-GPR del 05/04/2006.

Alla fondazione:

- È fatto obbligo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, offrendo e svolgendo soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse.
- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10, 1° comma del D.Lgs. 460/97.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la

destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di pari utilità che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

- È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo, di cui all'art.3 comma 190, della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- È fatto obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS" (solo dopo aver ottenuto tale qualifica).

Art. 2 – Durata

La Fondazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta ed estinta dall'assemblea dei soci o con provvedimento d'ufficio dell'Autorità competente.

Art. 3 – Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalità della solidarietà sociale svolgendo attività di assistenza sociale e socio sanitaria, senza scopo di lucro, nei confronti delle persone svantaggiate per esiti di malattie cardiovascolari

(prevenzione secondaria), per condizioni fisiche e psichiche secondarie alla patologia infartuale cardiaca o ictale con gli inerenti esiti parzialmente o totalmente invalidanti e per condizioni di disagio economico e familiare.

Scopo della Fondazione è, altresì, quello di definire, in soggetti non ancora colpiti da malattia cardiovascolare manifesta - ma con importanti fattori di rischio di morte improvvisa, infarto ed ictus - il loro profilo di “rischio cardiovascolare” (prevenzione primaria).

L'attività di prevenzione, diagnosi e cura viene svolta presso il “**Centro di Prevenzione delle Malattie Cardiovascolari di Pesaro**”, sede della Fondazione, e si rivolge a tutti i cittadini per screening dei soggetti a rischio cardiovascolare o già colpiti da patologia cardiovascolare.

Inoltre, ai soli fini del raggiungimento dello scopo istituzionale:

- a) promuove iniziative di educazione sanitaria idonee a ridurre la mortalità e l'invalidità causate dalla malattia arteriosclerotica in genere e delle arterie coronarie in particolare;
- b) La Fondazione si prefigge anche lo scopo di contribuire, direttamente o in collaborazione con strutture Sanitarie pubbliche e/o private, altri Enti di ricerca ed altre Fondazioni o Associazioni, allo sviluppo della ricerca medica clinica ed epidemiologica mediante l'elaborazione statistica di dati epidemiologici e di risultati ottenuti con le modificazioni, nel tempo, dello stile di vita e con la terapia farmacologica praticata.
- c) promuove e organizza borse di studio, convegni, seminari e congressi

d'interesse scientifico e socio-assistenziale autonomamente ed in collaborazione con le strutture sanitarie ed altri, anche per gli Istituti e le Associazioni non soci che ne faranno richiesta;

d) promuove la conoscenza e la diffusione dell'importanza della prevenzione cardiovascolare attraverso pubblicazioni specializzate ed i mezzi di comunicazione di massa, nonché presso scuole, comunità e altri centri di aggregazione sociale;

e) offre collaborazione agli organi legislativi e di governo ed agli Enti locali per l'emanazione di provvedimenti normativi e per la formulazione di piani e programmi sanitari, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e di stimolo in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

f) collabora, mediante Protocolli d'intesa con le Autorità Sanitarie, nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei cardiopatici;

g) promuove ogni iniziativa di carattere di studio, informazione ed occasionali eventi atti esclusivamente alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

h) potrà stipulare contratti e accordi con Enti, Istituzioni, Associazioni e altri Organismi per ulteriormente sostenere e implementare gli scopi istituzionali della Fondazione;

i) lo svolgimento dell'attività principale e delle attività ad essa connesse, per

il raggiungimento dello scopo istituzionale, è effettuato in modo personale, spontaneo e gratuito da parte della Fondazione. Tale attività non può in alcun modo essere retribuita nemmeno dal beneficiario.

Art. 4 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle quote sociali in conto capitale, nonché dalle donazioni, lasciti testamentari e legati, conformemente alla volontà dei donatori persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati;
- b) dai fondi di riserva che saranno costituiti nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua in sede di bilancio consuntivo annuale;
- c) dai contributi, in conto capitale, dello Stato, Enti, ditte e persone fisiche;
- d) da qualsiasi altra entrata diversa da quelle conseguite in conto esercizio.

Art. 5 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Fondazione fa fronte ai costi di perseguimento degli scopi istituzionali di cui all'art.3 e più specificatamente agli oneri dell'attività che svolge il proprio **“Centro di prevenzione delle malattie cardiovascolari”** nonché altri impegni di gestione operativa e della struttura in generale, con le entrate

in conto esercizio - comprese le rendite patrimoniali – costituite principalmente da contributi vari, corrispettivi da convenzioni, attività di cui all'art.3 lettere g) e h), elargizioni di persone fisiche e giuridiche, società, enti pubblici e privati e dai soci della Fondazione stessa, esclusi quelli incamerati espressamente a titolo di incrementi patrimoniali.

Art. 6 – Rapporti con i terzi

La Fondazione può cooperare con altri soggetti pubblici e privati per il perseguimento delle proprie finalità. Essa potrà, altresì, aderire ad Organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi o similari.

Art. 7 - Soci

I soci sono: fondatori, sostenitori, ordinari e onorari.

Assumono la qualità di soci fondatori coloro che intervengono e versano all'atto di costituzione della Fondazione quote in denaro dell'importo pari o multiplo di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di capitale (fondo di dotazione).

Equiparati ai soci fondatori saranno anche tutti coloro che vengono ammessi entro il 30 Giugno c.a. 2006, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori sono persone, enti ed anche società purchè queste ultime non esercitino influenza dominante nelle determinazioni di indirizzo e gestione della Fondazione, che, con elargizioni liberali, o con particolare benemerenzza, contribuiscono ad incrementare l'attività della Fondazione. La loro ammissione è soggetta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

previa valutazione dei requisiti morali e civili. Il diniego dovrà essere motivato.

Il numero dei soci ordinari è illimitato ed è nettamente prevalente rispetto ai soci fondatori. Essi possono essere persone fisiche, enti privati, ed anche persone giuridiche ed enti pubblici purchè questi ultimi non esercitino influenza dominante nelle determinazioni di indirizzo e gestione della Fondazione. La loro ammissione, su proposta di altro socio od a richiesta dei diretti interessati, è soggetta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa valutazione dei requisiti morali e civili e della disponibilità a collaborare per il raggiungimento degli scopi che persegue l'Organizzazione di Volontariato. Il diniego dovrà essere motivato.

La qualità di socio onorario è conferita, all'unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, a personalità di specchiata moralità e professionalità in campo scientifico, culturale, artistico e del lavoro, nonché ad enti privati e pubblici purchè questi ultimi non esercitino influenza dominante nelle determinazioni di indirizzo e gestione della Fondazione, che abbiano consolidato la condivisione statutaria e dato straordinario apporto alla Fondazione nell'ambito dei rispettivi settori e categorie di appartenenza. Essi non hanno diritto di voto.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, decesso, decadenza o indegnità deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Il recesso non può essere parziale, né può essere esercitato, ai sensi dell'art.

2530 del codice civile, prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione nel libro dei soci ed avrà effetto dall'esercizio successivo.

La qualità di socio non è trasmissibile agli eredi, salvo specifica designazione del socio medesimo (esclusi i soci onorari) e accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione dei requisiti morali e patrimoniali.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: (1) l'Assemblea dei soci (2) Il Presidente (3) il Consiglio di Amministrazione (4) il Comitato Scientifico (5) il Direttore (6) il Collegio Sindacale (7) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi sopra indicati, ad eccezione del Direttore "non socio" che presta la sua opera a titolo oneroso, svolgono la loro funzione gratuitamente. Tuttavia, ad essi è riconosciuto un rimborso per spese sostenute in nome e per conto della Fondazione, purchè preventivamente autorizzato dall'Organo amministrativo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci che vi partecipano ed hanno diritto di voto quelli che risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono elettori ed eleggibili se risulteranno iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci onorari possono partecipare senza diritto di voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso effettuato a

mezzo stampa su un quotidiano locale pubblicato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo. Analogo avviso deve essere affisso, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, nella sede della Fondazione.

I soci possono essere ulteriormente informati anche a mezzo lettera, fax, comunicazione di posta elettronica o telefono, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In mancanza delle formalità di convocazione suddette l'assemblea si considera regolarmente costituita, sia essa ordinaria o straordinaria, se intervengono tutti i soci aventi diritto di voto, il consiglio di amministrazione al completo e tutti i membri del collegio sindacale, se nominato.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota versata. I soci possono farsi rappresentare dai rispettivi coniugi o parenti entro il terzo grado ed in difetto soltanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il voto non può essere delegato agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Fondazione.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ved. art. 5) – e per il rinnovo

degli organi della Fondazione eventualmente in scadenza (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri), per eventuali modifiche e integrazioni dello Statuto e per stabilire le quote sociali annue.

L'ordine di convocazione, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dev'essere portato a conoscenza dei soci nei modi e termini previsti dal precedente articolo 9.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida se, in prima convocazione, è presente la metà più uno dei soci con diritto di voto - comprese le deleghe - ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti con o senza deleghe.

La votazione, per entrambe le assemblee, è valida con il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti, compresi quelli espressi per delega.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non maggiore di nove eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni e rieleggibili. Il numero dei consiglieri può essere integrato con altri membri non eletti, anche non soci, cooptati all'unanimità dallo stesso Consiglio di Amministrazione o nominati direttamente dall'Assemblea dei Soci nel numero non superiore a due. Se vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, subentrano nell'ordine i primi soci candidati ma non eletti nell'Assemblea dei soci, fino alla scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare, in via esemplificativa, delibera:

- a) nella sua prima riunione, l'elezione del presidente, di un vice presidente e del Direttore; la carica di Direttore non è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente;
- b) nomina uno o più Comitati e, se ritenuta necessaria, una Giunta Esecutiva, conferendo l'incarico ai consiglieri e, ove questi fossero di numero insufficiente, attingendo alla compagine dei soci non consiglieri;
- c) l'assunzione, il licenziamento e quant'altro riguarda il personale dipendente;
- d) le modifiche statutarie e la redazione del regolamento, da proporre all'assemblea dei soci;
- e) l'ammissione e la cessazione dei soci secondo quanto disposto dal precedente art. 7;
- f) la pianta organica ed ogni altro provvedimento utile per il miglior funzionamento della Fondazione, usufruendo altresì di eventuale apporto tecnico e di consulenza esterni;
- g) l'alienazione e l'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, eredità e legati e qualsiasi operazione finanziaria e di compravendita mobiliare;
- h) la redazione del bilancio annuale sia di previsione che consuntivo, da depositare nella sede della Fondazione entro il quindicesimo giorno

antecedente l'assemblea dei soci.

i) ogni altro atto non specificatamente riservato ad altro organo dalla legge o dallo statuto, idoneo allo svolgimento dell'attività istituzionale al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

j) Stabilisce l'entità delle quote sociali dei soci sostenitori ed ordinari.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ad iniziativa del Presidente od a richiesta di almeno due consiglieri eletti, mediante avviso da recapitare al domicilio dei consiglieri entro otto giorni dalla riunione.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza dai membri eletti del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quanto l'organo che l'ha eletto ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed inoltre:

a. convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione nei modi e termini previsti dal presente statuto;

b. presiede il Consiglio di Amministrazione e ne coordina le attività;

c. cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. e sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;

d. adotta, in via d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione, soggetti a ratifica da parte di questo alla prima riunione;

e. esercita il potere di firma legale in nome e per conto della Fondazione.

Per le operazioni bancarie e finanziarie che comportano impegni o esborsi

fino alla concorrenza di Euro 7.000,00 (settemila), esercita il potere di firma in forma disgiunta con il Direttore, informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. Il limite massimo di spesa di cui al precedente periodo potrà essere modificato dal consiglio di amministrazione con propria delibera.

Detti poteri e funzioni, in caso di assenza o impedimento grave del Presidente, vengono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente, facendo salvo ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Direttore

Il Direttore coordina e dirige le attività di gestione, con particolare attenzione alle problematiche di carattere organizzativo, amministrativo e di segreteria. Cura i rapporti nei confronti di soggetti pubblici e privati in relazione con la Fondazione ed assume le iniziative più consone alle finalità istituzionali, redigendo i documenti necessari e riferendone tempestivamente al Consiglio di Amministrazione con le proposte del caso.

E' responsabile dell'impiego e dell'efficienza del personale dipendente e operativo in genere della Fondazione. Sul conto del personale impiegato nei compiti di natura sanitaria (medici, infermieri e altri addetti) esercita analogazione di vigilanza e controllo, eccetto la valutazione dell'operatività specialistica che è di competenza del medico Dirigente del comparto sanitario.

Ove le funzioni non siano ricoperte dal presidente o dal vice presidente, per gli atti e documenti del suo ufficio ha autonomia di spesa fino a Euro 3.000,00 (tremila). Per importi maggiori dovrà essere autorizzato dal Presidente e per importi superiori a Euro 7.000,00 (settemila) è competente il Consiglio di Amministrazione. I limite massimi di spesa di cui al presente comma potranno essere modificati dal consiglio di amministrazione con propria delibera.

Art. 14 – Comitato di Studio

Il Comitato di Studio, nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.11 del presente Statuto, effettua studi e ricerche in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari e organizza seminari, convegni e incontri vari per promuovere informazione e cultura, in piena autonomia.

Sottopone, tuttavia, al Consiglio di Amministrazione i progetti di studio, ricerca e informazione, per la necessaria autorizzazione di spesa e comunque per presa d'atto.

A richiesta del Consiglio di Amministrazione o del medico Responsabile sanitario interviene nei processi di valutazione per le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione nel campo dell'innovazione del sistema operativo e della tecnologia da adottare.

Elegge al suo interno il Presidente del Comitato, un Vice presidente ed il Segretario.

Si riunisce ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario. Le prestazioni

sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate soggette ad approvazione del Consiglio stesso.

Art. 15 – Comitato esecutivo e/o di controllo

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.11 del presente Statuto, ha la facoltà di nominare il Comitato esecutivo, specificandone l'attività, i compiti, gli incarichi e la durata.

Dello svolgimento dell'attività e dei risultati ottenuti riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

Durante la prima riunione, convocata dal sindaco revisore più anziano di età, il Collegio elegge il proprio presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio Sindacale resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sull'assetto organizzativo, contabile e amministrativo, previa verbalizzazione delle sedute nei modi e termini previsti dalla legge, da registrare nell'apposito libro delle adunanze.

Art. 17 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, scelti tra le persone di

maggior prestigio professionale e delle più alte cariche pubbliche e private.

Durante la prima riunione, convocata dal probiviro più anziano di età, il Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi.

Il Collegio dei probiviri resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri, ove interessato - esclusivamente tramite il Consiglio di Amministrazione - emette le decisioni di competenza "ex bono et aequo" senza specifiche formalità di procedura. Il suo giudizio non è appellabile.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione dei beni

In caso di scioglimento la Fondazione devolve il patrimonio residuo con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 del presente statuto e dalle leggi vigenti.

F.to:Ernesto Sgarbi

" Luigi Ragazzini Notaio

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PESARO IL 2

AGOSTO 2006, AL N.1686, MOD.SERIE 1, ESATTI EURO 173,00.
